

PER EFFETTO DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE

15 gennaio 2015 ore 06:00

Italia-Svizzera: firma imminente per l'accordo su scambio informazioni

di Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners

L'accordo tra Italia e Svizzera, per lo scambio delle informazioni riguardanti i correntisti italiani, potrebbe essere siglato dalle due delegazioni già oggi. La sottoscrizione dell'accordo dovrebbe sancire la fine del segreto bancario e altresì garantire agli operatori finanziari svizzeri la possibilità di svolgere liberamente la propria attività di intermediazione in Italia. Un'accelerazione alla conclusione dei negoziati è stata impressa dall'approvazione in via definitiva della legge sulla voluntary disclosure.

L'imminente sottoscrizione dell'**accordo tra l'Italia e la Svizzera** dovrebbe sancire la fine del **segreto bancario** e l'effettivo **scambio di informazioni** nei rapporti tra i due Stati.

In aderenza con la disciplina di cui alla legge n. 186/2014 sulla **voluntary disclosure**, esso dovrebbe regolare la **cooperazione amministrativa** in materia fiscale tra le Amministrazioni finanziarie dei due Stati, la quale potrebbe trovare attuazione in **due distinte fasi**.

La prima fase è prettamente incentrata sull'implementazione di una **effettiva trasparenza** in materia fiscale, dal momento che l'Accordo dovrebbe:

- disciplinare lo **scambio di informazioni** relative ai correntisti italiani, con conseguente (i) fine del segreto bancario ancora contemplato (seppur in termini notevolmente ridimensionati rispetto al passato) dall'ordinamento svizzero e (ii) possibilità per i contribuenti italiani di trasferire capitali all'estero;
- contemplare una procedura di **regolarizzazione delle attività bancarie** avviate e gli investimenti effettuati in Svizzera dai soggetti residenti in Italia;
- prevedere un **regime sanzionatorio premiale** a favore dei contribuenti che decidono di "regolarizzare" attività e capitali detenuti all'estero;
- prevedere la possibilità, per i **lavoratori transfrontalieri**, di essere assoggettati a tassazione in entrambi i Paesi, secondo, però, il meccanismo dello "**splitting fiscale**". Attualmente, i cittadini residenti in Italia, i quali svolgono attività lavorativa in Svizzera, sono assoggettati a tassazione in quest'ultimo Paese. L'Amministrazione finanziaria elvetica procede poi a trasferire una parte (pari a circa il 40%) del gettito allo Stato italiano. Secondo il meccanismo cd. dello "splitting fiscale", entrambi i Paesi contraenti dovrebbero **assoggettare a tassazione parti distinte della medesima base imponibile**.

L'accordo dovrebbe altresì garantire agli operatori finanziari svizzeri la possibilità di svolgere liberamente la propria attività di **intermediazione in Italia**.

In merito allo scambio di informazioni, solleva qualche **criticità** la tematica, in corso di definizione, della **retroattività/irretroattività dello scambio di informazioni**. Quest'ultimo, secondo i principi internazionali generali, dovrebbe riguardare soltanto le informazioni bancarie relative a periodi successivi all'entrata in vigore dell'Accordo.

In una fase successiva, i termini dell'accordo potrebbero contemplare limiti in ordine alla deducibilità dei costi sostenuti da imprese italiane nei rapporti con fornitori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, nonché limitazioni con riferimento alle cd. "**comunicazioni black list**".

A tal proposito, si precisa che la sottoscrizione di un accordo sullo scambio di informazioni non comporta, per la Svizzera, l'immediata ed automatica esclusione della stessa dalla black list italiana. Siffatta cancellazione, infatti, avverrà in un momento successivo e per effetto di apposito

provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano.

Ad oggi, la deducibilità dei costi sostenuti nelle transazioni con Paesi cd. black list è subordinata alla prova dello **svolgimento di un'effettiva attività economica** o del **concreto interesse** all'operazione, sempre che venga fornita idonea documentazione della comunicazione degli scambi effettuati.

Secondo la **legge di Stabilità 2015**, ai fini della lista dei Paesi a fiscalità privilegiata, rilevante agli effetti della deducibilità dei costi sostenuti con i fornitori esteri, si deve tenere conto soltanto della assenza di un adeguato scambio di informazioni e non anche del criterio della tassazione cd. congrua. Pertanto, la sottoscrizione dell'Accordo sullo scambio di informazioni con l'Italia dovrebbe agevolare considerevolmente il percorso per l'esclusione dello Stato elvetico dalla black list italiana.

Leggi anche "[Legge di Stabilità le modifiche alla black list](#)"

I negoziati

L'approvazione, da parte del Parlamento italiano, delle norme relative al rientro dei capitali dall'estero (in vigore dal 1° gennaio 2015), ha impresso un'**accelerazione ai negoziati** tra l'Italia e la Svizzera per la sottoscrizione dell'accordo sullo scambio di informazioni.

Le negoziazioni Italia-Svizzera avevano subito un **arresto nel corso del 2013**, in seguito agli sviluppi registratisi a livello internazionale in materia di scambio automatico di informazioni.

Secondo un'agenzia Reuters del 16 febbraio 2012, il Consiglio federale svizzero, in risposta ad un'interpellanza da parte del parlamentare ticinese, Lorenzo Quadri, aveva affermato la possibilità di concludere un accordo fiscale con l'Italia sul modello degli **accordi Rubik**, nonostante nel dicembre 2011 il Governo italiano avesse sollevato qualche dubbio sui negoziati, ritenendo il modello di accordo fiscale proposto dalla Svizzera non in linea con gli standard OCSE in materia di trasparenza fiscale.

In data 5 marzo 2012, il Commissario europeo di allora, Algirdas Šemeta, in una lettera indirizzata al Ministro dell'Economia danese, Ms Vestager, aveva ribadito che gli Stati membri avrebbero dovuto "astenersi" dal sottoscrivere accordi con la Svizzera (o altri Paesi terzi) aventi ad oggetto tematiche già regolamentate a livello comunitario. Si faceva riferimento, in particolare, agli accordi che, nel corso del 2012, il Governo elvetico ha sottoscritto con Germania, Regno Unito e Austria e che disciplinano la tassazione a cui sono assoggettati gli interessi da risparmio percepiti dai cittadini tedeschi, britannici e austriaci, corrisposti dagli istituti di credito svizzeri (cd. accordi Rubik). A seguito però di alcune modifiche degli accordi con Germania e Regno Unito, introdotte dai Protocolli sottoscritti dalla Svizzera, il Commissario medesimo aveva ritenuto gli accordi modificati conformi al diritto comunitario.

Successivamente, Svizzera e Italia avevano ripreso i negoziati finalizzati alla conclusione di un'intesa tra i due Paesi, poi interrotti diverse volte nel corso del 2012.

I contatti tra le delegazioni italiana e svizzera sono stati da ultimo riavviati nel luglio 2013, con l'obiettivo di affrontare una serie di temi di carattere fiscale tra i quali "un accordo per un'imposta liberatoria, un'intesa sulla doppia imposizione secondo gli standard dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e la tassazione dei frontalieri".

Le disposizioni sulla **voluntary disclosure**, che hanno poi impresso un'accelerazione alle negoziazioni, dovrebbero agevolare specificamente il **rientro dei capitali non dichiarati dalla Svizzera**, i quali, si ritiene, ammontino a **circa l'85% dell'importo complessivo** non dichiarato.

Leggi anche "[Il rientro dei capitali dalla Svizzera passa solo attraverso la voluntary disclosure](#)"

Secondo quanto previsto normativamente, se lo Stato "a regime fiscale privilegiato", **entro due mesi** dall'entrata in vigore della legge sulla voluntary disclosure, sottoscrive con il Governo italiano un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni, le **sanzioni** applicabili si applicano nella **misura minima**, pari al 3% del capitale oggetto di disclosure.

Si rileva che in data 19 novembre 2014, il Governo elvetico ha dichiarato ufficialmente l'intenzione di aderire all'accordo multilaterale per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale.

L'accordo, sviluppato in sede OCSE, rappresenta la base per una effettiva cooperazione tra Amministrazioni finanziarie.

La Svizzera ha altresì manifestato la propria intenzione di raccogliere i dati rilevanti, ai fini del suindicato accordo, a partire **dal 2017** e di procedere allo scambio degli stessi a far data dal

2018. Da quest'ultimo momento pertanto, il Fisco italiano non dovrà più adoperarsi per "andare a caccia degli evasori internazionali" con capitali in Svizzera, in quanto il Governo elvetico - così come tutti gli altri Paesi aderenti, inclusi molti ex paradisi fiscali - dovrà inviare, in via automatica, le informazioni concernenti i risparmiatori italiani.

Copyright © - Riproduzione riservata



Copyright © - Riproduzione riservata